

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile**

in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 ottobre 2021

TRA

MUTUATARIA

- attrice

E

BANCA

- convenuta

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 29 ottobre 2020, riportate in motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, MUTUATARIA conveniva in giudizio BANCA, per sentir "a) in via principale accertare e dichiarare che in ragione delle originarie pattuizioni relative al tasso di interesse corrispettivo, a quello moratorio, alle spese e/o comunque a tutti i costi relativi al finanziamento per cui è causa, la Banca convenuta è incorsa nella violazione della Legge antiusura, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto: accertare e dichiarare la gratuità del finanziamento in applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815, II comma, c.c.; rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento per cui è causa tenuto conto dell'obbligo dell'odierno attore di provvedere al solo rimborso del capitale erogato, al netto di quanto già versato a titolo di rimborso del capitale finanziato; condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'odierno attore di quanto ricevuto dalla medesima a titolo di interessi a qualunque titolo convenuti nella misura di euro 7.652,97 alla data del 27/4/2017, ovvero in quella diversa che risulterà di giustizia oltre interessi nella misura legale dalla data di ogni singolo pagamento e sino all'effettivo soddisfo. b) In subordine. Previa declaratoria di nullità del contratto di mutuo per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare i reciproci rapporti dare/avere tra le parti, tenuto conto del capitale finanziato e dei versamenti medio tempore eseguiti, con eventuale condanna della banca al pagamento in favore dell'odierno attore del saldo che dovesse risultare in favore di quest'ultimo".

Premetteva l'attrice di avere stipulato con la convenuta, in data 14 gennaio 2014, contratto di mutuo a fronte della cessione pro solvendo di quote della propria pensione, per la somma di euro 27.260,63; di avere convenuto la restituzione del capitale finanziato mediante il versamento di 120 rate mensili, al tasso corrispettivo nominale annuo del 9,45% e di avere pattuito il tasso di mora nella misura del 14,45%.

Riferiva di avere successivamente appurato, mediante l'ausilio di un esperto contabile, di avere convenuto con la banca condizioni usuarie e di avere pertanto corrisposto alla banca interessi in misura superiore al dovuto, per euro 7.652,97, alla data del 27 aprile 2017: segnatamente, allegava che il tasso soglia al momento della stipulazione del contratto fosse pari al 18,18% e che pertanto il tasso di interesse moratorio applicato in caso di ritardo nel pagamento sull'importo delle rate comprensive

Sentenza, Tribunale Di Roma, Giudice Laura Centofanti n. 4476 del 12 marzo 2021

degli interessi, tenuto conto anche degli ulteriori costi convenuti per l'erogazione del finanziamento si rivelasse superiore alla soglia di legge.

Chiedeva, pertanto, accertarsi la nullità parziale del contratto e dichiararsi la gratuità del finanziamento, nonché disporsi la condanna dell'Istituto di credito alla restituzione in suo favore degli importi già corrisposti indebitamente a titolo di interessi.

Si costituiva la parte convenuta, eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., in riferimento al disposto dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*.

Contestava nel merito la fondatezza della domanda e concludeva nei seguenti termini: *“rigettare tutte le domande di parte istante, in quanto nulle, improcedibili, non provate ed infondate in fatto e diritto; con vittoria di spese e compensi di giudizio e con condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc”*.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 29 ottobre 2020, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/20, conv. in L. 77/20; all'esito, la causa era trattenuta in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.

Le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta sono infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.

La doglianza relativa alla natura usuraria dei tassi convenuti nel contratto di mutuo per cui è causa è stata formulata sul presupposto che dovesse procedersi, ai fini della individuazione del tasso effettivamente pattuito in ipotesi di ritardo nell'adempimento, a sommarsi il tasso di mora a quello corrispettivo; ciò in forza della previsione che il tasso moratorio dovesse computarsi sull'intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi.

Sul punto, ritiene il giudicante che debba condividersi l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale - fermo il principio reiteratamente sancito dalla Corte di Cassazione, per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi (cfr., tra tutte, Cass. 350/2013 e da ultimo Cass., S.U. Sentenza 18 settembre 2020, n. 19597) - tale verifica debba essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi (si richiamano in senso conforme, tra le numerose altre (cfr. tra le altre, Tribunale di Roma, sentenza n. 10662, del 25 maggio 2016, Tribunale di Milano, sentenza n. 2363, dell'8 marzo 2016).

Né può ritenersi illegittima, di per sé, la pattuizione contrattuale secondo la quale gli interessi moratori debbano computarsi sull'intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi: l'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000) dettata in attuazione del testo dell'art. 120 TUB vigente al momento di conclusione del contratto, in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabiliva che *“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

Sentenza, Tribunale Di Roma, Giudice Laura Centofanti n. 4476 del 12 marzo 2021

In tale prospettiva, entrambi i tassi convenuti tra le parti si collocano largamente al di sotto della soglia prevista dalla normativa anti-usura.

Si ritiene, in ogni caso, che non sia corretto dal punto di vista metodologico sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d. *"tasso effettivo di mora"*: per le medesime ragioni esposte in precedenza, i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono infatti da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute. Né ancora è dato considerare nell'ambito del costo del finanziamento l'importo che le parti abbiano convenuto a titolo di corrispettivo del diritto di recesso anticipato dal rapporto del mutuatario (c.d. commissione di estinzione anticipata), data la diversa funzione cui assolve la pattuizione, avente ad oggetto non già la remunerazione dell'utilizzo del credito, bensì il costo di una diversa utilità concessa al mutuatario.

Si reputa poi impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell'Economia, in base alle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia che tengono conto dei tassi medi di mercato (TEG) rilevati trimestralmente, i quali includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, ma non anche gli interessi di mora: questi ultimi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito dell'eventuale inadempimento del cliente.

In conformità con i principi affermati da ultimo dalla Corte di legittimità, nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597), che si condividono, in ogni caso, *"la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica"*. Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, il riferimento per gli interessi moratori ad un parametro medio statisticamente rilevato altrettanto oggettivo ed unitario, si rivela idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali; la misura media dell'incremento applicata sul mercato quanto agli interessi moratori viene del resto considerata dalla Banca d'Italia ai soli fini statistici, al fine di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. Circolare Banca d'Italia 3 luglio 2013).

La Corte di legittimità, in tale recente pronuncia, ha quindi riaffermato, l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, sostenendo che esso ben potesse essere soddisfatto mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, allorché essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.

Segnatamente, nel decreto ministeriale emesso in relazione al periodo di riferimento di stipulazione del contratto, era espressamente previsto: *"I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali."*

Alla stregua dei principi richiamati, e ai fini dell'individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, si ritiene, pertanto, del tutto legittimo operare la maggiorazione del TEGM nella misura indicata dalla Banca d'Italia quale valore contrattuale medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi,

Sentenza, Tribunale Di Roma, Giudice Laura Centofanti n. 4476 del 12 marzo 2021

all'individuazione della soglia sulla base di esso, con aumento in misura corrispondente del TEGM, da maggiorare della metà, ovvero, dal maggio 2011, del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali.

In tale prospettiva, il tasso moratorio convenuto in contratto si colloca ancor più ampiamente entro il limite del tasso soglia di riferimento, determinato secondo i criteri indicati.

Per tali ragioni le domande proposte dalla parte attrice sono respinte.

In ragione della soccombenza la parte attrice è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta; queste ultime si liquidano complessivamente in euro 5.500, per compensi professionali (euro 1.500 per la fase di studio, euro 1.000 per la fase introduttiva, euro 1.500 per la fase istruttoria, euro 1.500 per la fase decisoria), oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:

- respinge le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 5.500, per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 05/03/2021

Il Giudice
Laura Centofanti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*